



TITOLO I
SCOPI – SEDE – ORGANISMI DI BASE – SOCI
CAPITOLO I

Art. 1
SCOPI E SEDE

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas è Ente di Promozione Sportiva a livello Nazionale.

Ha sede in Roma.

Ha un ordinamento interno a base democratica, si ispira alla concezione cristiana della vita, opera attraverso proprie Associazioni, proprie strutture centrali e periferiche su tutto il territorio Nazionale, nei Paesi dell'Unione europea e in Stati esteri.

Promuove la diffusione, nel rispetto del principio di pari opportunità e con finalità formative e ricreative, di una cultura e pratica sportiva – intese come elemento essenziale della formazione morale e fisica della persona - basata sul libero associazionismo, sulla solidarietà, sul volontariato, per tutte le fasce di età e categorie sociali, con particolare attenzione per i disabili e gli altri soggetti svantaggiati.

Cura, altresì, l'attività di formazione e di aggiornamento professionali.

Si adopera, anche attraverso adeguata attività di informazione, per prevenire l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche della persona

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas – già riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal C.O.N.I. con delibera del 24 giugno 1976, ai sensi dell'art. 31 del DPR 2 agosto 1974 n. 530 e con successiva delibera n.1224 del 15 maggio 2002 ai sensi dell'art. 5, lett. C), del D.L. 23 luglio 1999 n. 242 - svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.

E' riconosciuto dal Ministero degli Interni – decreto del 27 dicembre 1979 n.106710 – quale Ente Nazionale con carattere assistenziale.

Il Centro, nel rispetto e nei limiti della legislazione vigente, gode di autonomia organizzativa e di gestione e, con le modalità stabilite nel regolamento organico, promuove il decentramento a livello regionale e provinciale e l'autonomia anche amministrativa e contabile degli organi territoriali.

Il Centro può partecipare ad organismi pubblici e ad altri enti con oggetto e finalità affini a quelli del Centro nel rispetto della propria autonomia.

Può istituire o riconoscere, in base ad apposite convenzioni di adesione, autonome associazioni od organismi per promuovere attività culturali, turistiche, di tempo libero, di formazione sportiva e professionale e di recupero e aggregazione sociale, in Italia e all'estero.

Il Centro non ha fini di lucro e tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 2
COMPITI E FINALITA'

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas per il perseguimento delle sue finalità e per contribuire alla effettiva realizzazione dei diritti sociali previsti dalla Costituzione Italiana e dall'Ordinamento dell'Unione Europea:

- 1) Promuove e propaga la diffusione dell'attività sportiva per tutti, favorendo il collegamento tra lo sport e la famiglia, l'ambiente, le istituzioni educative e sociali;
- 2) Organizza, a tal fine, anche corsi di aggiornamento e di formazione per dirigenti, tecnici e personale docente delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 3) Promuove ed incrementa il libero associazionismo sportivo favorendo l'affiliazione delle proprie Associazioni alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Associate;
- 4) Organizza manifestazioni sportive, tornei e campionati anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate e gli altri Enti di Promozione Sportiva. Le attività a carattere agonistico sono organizzate nel rispetto dei Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive e/o Discipline Associate al CONI
- 5) Anche attraverso appositi organismi promuove programmi turistici, culturali concernenti tutte le espressioni artistiche e di tradizioni popolari nelle forme più idonee come quelle teatrali, cinematografiche, audiovisive, radiofoniche, figurative e similari, nonché attività amatoriale per gli anziani;
- 6) Promuove ed attua la collaborazione con la Protezione Civile nelle forme previste dalla legge e sotto la direzione degli Organi Pubblici competenti;
- 7) Favorisce la costituzione di cooperative, di consorzi di cooperative, di Società per Azioni o Società a responsabilità limitata, e di altre forme societarie ed associative, anche per la costruzione e gestione di impianti sportivi e ricreativi, purché i singoli statuti prevedano espressamente, pena la revocabilità della domanda di affiliazione al Centro, l'assenza del fine di lucro e il totale reinvestimento degli utili nella società per il perseguimento esclusivo delle attività sportive;



- 8) Promuove iniziative in favore dei giovani, degli emarginati, dei diversamente abili e dei disagiati sociali curandone, anche in collaborazione con altri Enti, la formazione professionale per agevolare l'inserimento nella società;
- 9) Promuove, anche per la costruzione di impianti sportivi e ricreativi, la costituzione di Circoli ricreativi, sportivi, culturali, e del tempo libero;
- 10) Svolge attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi;
- 11) Istituisce Settori e Commissioni che operano nel rispetto e per il perseguimento delle finalità del Centro;
- 12) Promuove la costituzione di Associazioni Nazionali ed Internazionali fra atleti, lavoratori e operatori dello sport.

CAPITOLO II ASSOCIAZIONI E SOCI

Art. 3 ORGANISMI DI BASE

Sono organismi di base del Centro le Società, le Associazioni Sportive, le Associazioni di Promozione Sociale, le Onlus e ogni altra realtà associativa che abbia oggetto e finalità rientranti tra quelli del Centro. Le Associazioni entrano a fare parte dell'Ente dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione previo pagamento delle quote stabilite annualmente; sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI, che può delegare alla Libertas tale compito.

Tali organismi, denominati di seguito "Associazioni" devono essere rette da uno statuto a base democratica ed amministrata da soggetti eletti, che non abbiano riportato, anche in sede di patteggiamento, condanne penali passate in giudicato a pene detentive superiori a un anno per delitti dolosi e che non siano stati radiati dal Centro medesimo o da Federazioni sportive nazionali, da Discipline associate o dal CONI o abbiano riportato comunque sanzioni per utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive in base alla disciplina della materia stabilita dal CONI.

Le Associazioni che richiedono l'affiliazione devono avere soci che abbiano sottoscritto regolare domanda accettando le relative norme statutarie, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 ASSOCIAZIONI

Le Associazioni perdono la qualifica di associato per:

- 1) Recesso;
- 2) Scioglimento volontario;
- 3) Mancata riaffiliazione o rigetto della domanda di rinnovo;
- 4) Inattività per un biennio;
- 5) Revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Nazionale Libertas per perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
- 6) Radiazione motivata da gravi infrazioni statutarie e regolamentari, comminata dai competenti organi di giustizia.

La cessazione dell'affiliazione implica, anche per i soci, la perdita della qualifica di tesserato e il venir meno di ogni diritto nei confronti del Centro.

La perdita della qualifica di tesserato, oltre che per cessazione dell'affiliazione dell'associazione, si verifica per:

- a) Mancato rinnovo annuale del tesseramento;
- b) Decadenza, a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) Ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi di giustizia;
- d) Dimissioni.

In ogni caso di cessazione gli affiliati debbono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla Libertas e agli altri affiliati.

I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidamente tenuti all'adempimento degli obblighi suddetti e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.

Art. 5 SOCI

I soggetti iscritti alle Associazioni affiliate acquisiscono la qualità di Soci del Centro attraverso il tesseramento.

Ai sensi del successivo art. 18 possono essere nominati anche soci ad honorem senza diritto di voto.

Nei casi e con le modalità previste nel Regolamento di giustizia sia le Associazioni che i singoli soci possono essere sospesi temporaneamente e in via cautelare.



Art. 6
DIRITTI E DOVERI

Le Associazioni affiliate sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i Regolamenti della Libertas, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni degli organi della Libertas.

Hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva in base ai relativi regolamenti;
- c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni disposte dalla Libertas, anche attraverso convenzioni con Enti pubblici o privati.

I soci delle Associazioni hanno il dovere di attenersi alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, ed hanno il diritto di partecipare all'attività sociale attraverso le rispettive Associazioni affiliate e di concorrere, se in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento organico, alle cariche sociali elettive secondo i termini e le modalità previste nel Regolamento medesimo

Art. 7
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO

Le Associazioni devono annualmente provvedere al rinnovo dell'affiliazione e del tesseramento nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico e nel rispetto del presente Statuto.

TITOLO II
ORGANI
CAPITOLO I

Art. 8
ORGANI CENTRALI, TERRITORIALI E DI GIUSTIZIA

Sono Organi Centrali:

- a) L'Assemblea Nazionale;
- b) Il Presidente Nazionale;
- c) Il Consiglio Nazionale;
- d) La Giunta Nazionale;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono Organi Territoriali:

- a) Il Centro Regionale;
- b) Il Centro Provinciale e il Centro Comunale o il Delegato di Città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
- c) I Revisori dei Conti periferici.
- d) I Coordinatori della Libertas all'estero

Sono Organi di Giustizia:

- a) L'Ufficio Nazionale Inquirente;
- b) La Commissione Nazionale Giudicante;
- c) La Commissione Nazionale di Appello.

È organismo centrale la Conferenza dei Presidenti Regionali

In caso di scioglimento o di altro grave impedimento gli Organi Territoriali possono essere temporaneamente sostituiti da Commissari straordinari.

Per lo svolgimento di compiti specifici possono essere, altresì, istituite Commissioni Nazionali.

CAPITOLO II

Art. 9
ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante del Centro Nazionale e delibera in ordine agli obiettivi ed alle linee generali dell'attività del Centro per la realizzazione dei fini del presente Statuto.

Partecipano all'Assemblea Nazionale, con diritto di voto singolo, i delegati eletti, secondo quanto previsto dal successivo art. 10, dalle Associazioni nelle Assemblee Regionali.

Hanno diritto di partecipare e possono prendere la parola, ma senza diritto al voto, il Presidente Nazionale, i Componenti del Consiglio Nazionale, i Presidenti Regionali e Provinciali, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Componenti degli Organi di giustizia e i Coordinatori della Libertas all'estero.



Il Presidente, inoltre, può invitare a partecipare all'assemblea i rappresentanti degli enti promossi o riconosciuti ai sensi degli art. 1 e 2 del presente Statuto, nonché personalità del mondo sportivo o sociale.

In ogni caso non può essere presente in Assemblea chiunque stia scontando sanzioni di inibizione o di squalifica irrogata dagli organi di giustizia sportiva o appartenga ad Associazioni non in regola con il pagamento delle quote o, comunque, debitrice nei confronti del Centro e/o delle sue articolazioni territoriali.

Art. 10

ASSEMBLEA –VOTI

In occasione della partecipazione alle assemblee e per eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale ad ogni Associazione o ad altro soggetto aderente affiliato, al momento della convocazione e che svolge attività sociale statutariamente prevista, spetta un solo voto.

All'Assemblea Nazionale, la partecipazione con diritto ad un voto è riconosciuta ai delegati, eletti nelle assemblee Regionali, nella misura di 1 delegato ogni 30 associazioni aventi diritto a voto.

Per ogni frazione superiore, o uguale, al minimo di 15 voti viene assegnato un ulteriore delegato.

Alle province di Trento e Bolzano viene comunque garantita la presenza di almeno un delegato qualunque sia il numero di voti attribuiti.

I delegati eletti nelle assemblee regionali durano in carica per l'intero quadriennio olimpico che va a concludersi con i giochi olimpici.

I delegati decadranno in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Nazionale.

In ogni caso di dimissioni o in caso di impedimento definitivo, per qualsiasi causa, dei delegati eletti dall'assemblea regionale, si provvederà al reintegro con il primo dei non eletti nell'assemblea regionale interessata purché quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Nel caso di impossibilità si dovrà convocare entro 30 gg. l'assemblea regionale per eleggere il sostituto.

Art. 11

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ANNUALE

L'Assemblea Nazionale ordinaria annuale è convocata, dal Presidente Nazionale, e si riunisce entro il 30 aprile o in eventuale altro termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente. La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi, idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, almeno 30 giorni prima della data fissata.

Il conto consuntivo non è approvato qualora venga respinto con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Il conto consuntivo, respinto dalla metà più uno, di tutti gli aventi diritto a voto, sul territorio Nazionale, comporta la decadenza degli organi centrali (Presidente, Vice Presidente, Giunta Nazionale, Consiglio Nazionale). Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche che dovrà essere, convocata entro 60 giorni e celebrata entro i successivi 30 giorni.

Art. 12

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è convocata, dal Presidente Nazionale, ogni quattro anni, entro il mese di marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.

L'Assemblea Nazionale ordinaria elegge, tra i soci, con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio:

- 1) Il Presidente Nazionale;
- 2) Il Vice Presidente Nazionale;
- 3) 11 Consiglieri Nazionali.
- 4) 3 membri effettivi e 2 supplenti del Collegio Revisori dei conti.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi, idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, almeno 30 giorni prima della data fissata.

I soci aspiranti alle cariche elettive previste dovranno presentare la loro candidatura entro le ore 14.00 del ventesimo giorno precedente la celebrazione dell'Assemblea elettiva. La Commissione Verifica delle Candidature, nominata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, provvederà alla verifica, approvando o meno le candidature motivando la sussistenza o non dei requisiti, per la convalida o per l'eventuale esclusione. L'esclusione dovrà essere comunicata almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Nazionale e potrà essere impugnata, entro due giorni dalla comunicazione, con atto scritto e motivato, verso la Commissione Nazionale d'Appello, la quale, nei successivi cinque giorni, dovrà deliberare in via definitiva.

Ogni delegato potrà esprimere una sola preferenza. Relativamente all'elezione dei Consiglieri Nazionali si potranno esprimere 3 preferenze.



Art. 13
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria, è convocata dal Presidente Nazionale su conforme deliberazione del Consiglio Nazionale:

- a) per l'esame delle proposte di modifica dello Statuto;
- b) per gravi e motivate circostanze;
- c) su richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale;
- d) per rinnovare le cariche elettive in caso di anticipata decadenza qualora non sia possibile la sostituzione del componente decaduto e che i componenti degli organi Nazionali collegiali non siano inferiori alla metà più uno dei componenti effettivi.
- e) su richiesta della metà più uno delle Associazioni.
- f) su proposta di scioglimento del Centro Nazionale Sportivo Libertas presentata secondo quanto stabilito dal successivo art. 16.

L'Assemblea Nazionale, è altresì convocata, in seduta straordinaria, dall'organo statutariamente competente per eleggere, in caso di decadenza anticipata, il Presidente e i membri del Consiglio Nazionale nei termini previsti dall'art. 21.

Art. 14
ASSEMBLEE NAZIONALI – COSTITUZIONE

L'Assemblea Nazionale – Ordinaria e Straordinaria – è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti salvo che non debba procedersi all'elezione di cariche per le quali è prevista la presenza di almeno la metà più uno dei delegati.

L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei votanti, salvo i casi statutariamente previsti.

Art. 15
MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica allo statuto, analiticamente formulate in modo specifico e possibilmente in forma di emendamento allo Statuto vigente, devono essere presentate al Consiglio Nazionale da associazioni rappresentanti almeno la metà più uno delle Associazioni aventi diritto a voto.

Il Consiglio Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Il Consiglio Nazionale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Nazionale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.

Per l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno due terzi degli aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, di almeno la metà. Le proposte sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Art. 16
SCIOGLIMENTO

La proposta di scioglimento del Centro Nazionale Sportivo Libertas può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 degli aventi diritto a voto e che in tale ipotesi disporranno di un solo voto.

Tale Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.

Per l'approvazione della proposta di scioglimento sono necessari almeno 4/5 dei voti, spettanti ai sensi del primo comma, di tutti gli aventi diritto a voto.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria, contestualmente, deve deliberare sull'assegnazione delle attività e sulla liquidazione delle passività del Centro nonché sulla destinazione del patrimonio a finalità di utilità generale coincidenti con le finalità del Centro.



ORGANI NAZIONALI
CAPITOLO III

Art. 17
CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è organo direttivo del Centro Nazionale ed è composto: dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente, da 11 Consiglieri eletti nell'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Nazionale:

- a) elegge, nella prima riunione e nel suo seno, fra gli eletti, 3 componenti della Giunta Nazionale; ogni Consigliere può esprimere fino ad un massimo di due preferenze;
- b) gestisce e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale;
- c) stabilisce le direttive generali del Centro Nazionale Sportivo Libertas, coordinandone l'attività e i programmi, nell'ambito delle direttive assembleari;
- d) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;
- e) formula direttive alla Giunta Nazionale per l'esercizio dell'amministrazione;
- f) cura e vigila sull'andamento e lo sviluppo del Centro Nazionale;
- g) esprime un parere nel merito della relazione semestrale della Giunta Nazionale;
- h) approva, il bilancio preventivo e le relative variazioni nei termini previsti dalla normativa vigente;
- i) delibera il bilancio consuntivo, nei termini previsti dalla normativa vigente;
- j) emana Regolamenti di attuazione del presente Statuto;
- k) ratifica, su parere del Segretario Generale previo un controllo di legittimità, le delibere assunte dalle Assemblee periferiche per l'elezione dei propri organi e decide eventuali ricorsi;
- l) decide su eventuali ricorsi avverso le delibere della Giunta Nazionale
- m) ratifica le delibere della Giunta Nazionale, adottate in via d'urgenza;
- n) nomina, su proposta del Presidente, i componenti degli organi di giustizia;
- o) concede l'amnistia e l'indulto determinandone i limiti e le condizioni;

Art. 18
SOCI AD HONOREM

L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Nazionale o del Presidente, può nominare Soci "ad honorem" personalità anche di nazionalità straniera che abbiano acquisito particolari benemerite nei riguardi del Centro Nazionale.

Art. 19
CONSIGLIO NAZIONALE – PARTECIPANTI

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano senza diritto di voto:

- a) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) il Segretario Generale.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale anche persone qualificate sugli argomenti posti all'ordine del giorno

Art. 20
CONSIGLIO NAZIONALE – CONVOCAZIONI

Il Consiglio Nazionale è convocato, dal Presidente Nazionale, almeno 2 volte l'anno. La convocazione del Consiglio può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi idonei ad assicurarne la certezza della ricezione almeno 10 giorni prima della data fissata.

Esso inoltre può essere convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale decide a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

In caso di decadenza o cessazione dalla carica per altro motivo di uno o più membri del Consiglio Nazionale, si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

Qualora non sia possibile, si provvede all'elezione suppletiva in occasione della prima Assemblea Nazionale successiva.

I componenti del consiglio Nazionale eletti o chiamati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza del quadriennio per il quale erano stati eletti i componenti sostituiti.

Nel caso in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata, entro 90 giorni dall'evento, un'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche.



Art. 21

CONSIGLIO NAZIONALE – DECADENZA

Il Consiglio Nazionale decade:

- 1) Per dimissioni o impedimento definitivo dalla carica del Presidente;
- 2) Per la mancata approvazione del bilancio consuntivo annuale secondo quanto stabilito dall'art. 11.
- 3) Per dimissioni, decadenza o impedimento definitivo nell'arco del quadriennio della metà più uno dei suoi componenti eletti dall'Assemblea Nazionale.
- 4) Per dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale.
 - a) in caso di dimissioni del Presidente questo continuerà nella gestione dell'ordinaria amministrazione unitamente all'intero consiglio decaduto fino alla elezione dei nuovi organi.
 - b) In caso di impedimento definitivo del Presidente si avrà la decadenza dell'intero consiglio ed al Vice Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino alle elezioni dei nuovi organi.
 - c) In caso di mancata approvazione del conto consuntivo nei termini di cui all'art. 11 restano in carica il Presidente ed il consiglio decaduto e svolgono solo l'ordinaria amministrazione sino alla elezione dei nuovi organi.
 - d) Nelle ipotesi di cui alle lettere sub a) e c) alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche provvederà il Presidente mentre nelle ipotesi di cui alla lettera sub b) alla convocazione dell'assemblea provvederà il Vice Presidente il quale provvederà a convocare l'assemblea anche nel caso in cui il Presidente dimissionario non abbia provveduto a convocarla nei termini statutari. Ove non provveda anche il Vice Presidente nei successivi trenta giorni alla convocazione dell'assemblea provvederà il Presidente della commissione d'appello.
 - e) In caso di dimissioni non contemporanee, nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei consiglieri, resterà in carica il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente dovrà provvedere alla convocazione della assemblea che eleggerà i soli consiglieri.
 - f) In tutte le ipotesi di cui al comma 4 art. 21 l'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche dovrà essere convocata entro 30 giorni e celebrata nei successivi 60 giorni.

Le dimissioni che determinano la decadenza degli organi sono irrevocabili.

La decadenza del Consiglio Nazionale non si estende al collegio dei revisori dei conti e agli organi di giustizia che restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri Nazionali eletti nel corso del quadriennio cessano dalla carica con la scadenza del quadriennio medesimo.

Art. 22

CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI REGIONALI

La conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali si riunisce almeno due volte l'anno ed esprime il proprio parere, obbligatorio, non vincolante, sulla programmazione dell'Ente, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.

Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo ritiene opportuno il Presidente o il Consiglio Nazionale, per esprimere pareri su specifici argomenti e problemi dell'Ente.

La Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali è presieduta dal Presidente Nazionale o da suo delegato scelto tra i componenti della Conferenza.

La Conferenza dei Presidenti Regionali elegge nel suo seno un Coordinatore.

CAPITOLO IV

Art. 23

PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Ente.

- 1) Convoca l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria;
- 2) Convoca e presiede il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale e la Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali;
- 3) Propone la nomina del Segretario Generale al Consiglio Nazionale;
- 4) Vigila e controlla gli Uffici del Centro;
- 5) Cura, con la collaborazione della Giunta Nazionale, l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio del Centro di cui è responsabile nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale;



- 6) Adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza della Giunta Nazionale, che debbono essere sottoposte a ratifica nella prima riunione successiva all'adozione; la mancata ratifica implica l'annullamento delle deliberazioni adottate;
- 7) Può concedere la grazia a coloro ai quali siano state irrogate le sanzioni della sospensione o della radiazione. Nel caso di soggetti sospesi deve essere stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione devono essere trascorsi cinque anni dall'adozione definitiva;
- 8) Propone al Consiglio Nazionale la nomina dei componenti degli organi di giustizia;
- 9) Propone alla Giunta la nomina dell'Addetto stampa;
- 10) Può invitare alle riunioni degli organi da lui presieduti le persone che ritiene utile sentire per la trattazione di determinati argomenti;
- 11) Esercita le altre funzioni e gli altri compiti previsti dallo Statuto;
- 12) In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente Nazionale.

CAPITOLO V

LA GIUNTA NAZIONALE

Art. 24

La Giunta Nazionale è l'Organo esecutivo dell'Ente.

La Giunta Nazionale è composta da:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) il Vice Presidente;
- c) tre componenti eletti tra i Consiglieri Nazionali

Le riunioni della Giunta Nazionale sono valide con la presenza di almeno tre componenti e decide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. In caso di dimissioni, da membro di Giunta, di uno dei componenti eletti, il Consiglio Nazionale elegge, nella prima riunione utile i componenti mancanti.

Alle riunioni della Giunta Nazionale partecipa il Segretario Generale, con la funzione di segretario.

Alle riunioni della Giunta assiste il Collegio dei Revisori dei Conti.

La Giunta Nazionale provvede all'esercizio di ordinaria amministrazione secondo le direttive del Consiglio Nazionale.

Delibera su istruttoria degli organi territoriali in ordine alle domande di affiliazione.

La Giunta inoltre:

- 1) adotta in via di urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
 - 2) cura l'applicazione dei programmi tecnici;
 - 3) vigila sul funzionamento dei Settori e delle Commissioni;
 - 4) predispose il bilancio di previsione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio consuntivo;
 - 5) nomina l'addetto stampa;
 - 6) formula proposte in ordine alle delibere attribuite alla competenza del Consiglio Nazionale;
 - 7) esercita tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
 - 8) Adotta, impegni di spesa ed accertamenti di entrate in merito a tutti i capitoli previsti nel bilancio di previsione secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale e nei limiti di quanto previsto nel bilancio di previsione;
 - 9) La Giunta può delegare il Presidente alla gestione diretta di alcuni capitoli di spesa attraverso delibere. Tali delibere devono essere comunicate alla Giunta nella prima riunione utile;
 - 10) Nomina le Commissioni Nazionali;
 - 11) Determina annualmente la quota di affiliazione e tesseramento tenendo presente le indicazioni che scaturiscono dal bilancio di previsione;
 - 12) Approva la costituzione dei Centri Regionali, Provinciali e Comunali.
 - 13) Nomina, su proposta del Presidente, i coordinatori della Libertas all'estero;
 - 14) Cura l'applicazione contrattuale dei dipendenti in particolare: retribuzioni, assunzioni e licenziamenti;
 - 15) Istituisce o riconosce, a seguito di apposita convenzione, gli autonomi organismi aderenti di cui all'art. 1;
 - 16) può sciogliere, per accertate gravi carenze di funzionamento, per gravi irregolarità di gestione, o per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sociale i Consigli Provinciali e Regionali provvedendo alla nomina di Commissari straordinari che dovranno provvedere entro 90 gg. alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea straordinaria per la ricostituzione degli organi decaduti;
 - 17) nomina commissari ad acta Provinciali e Regionali
- La Giunta decade con la decadenza del Consiglio Nazionale.



CAPITOLO VI

Art. 25

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale.

Il Segretario Generale collabora con il Presidente e la Giunta Nazionale, dirige e coordina il lavoro degli Uffici del Centro Nazionale e i rapporti con gli Organi periferici e esegue le delibere del Consiglio Nazionale, del Presidente, della Giunta Nazionale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale, della Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali e delle Assemblee Nazionali in qualità di segretario.

Esprime, nelle predette riunioni, il proprio parere di legittimità sugli atti ed è responsabile per quanto riguarda la copertura delle spese rispetto al bilancio di previsione.

Provvede alla regolare tenuta dei relativi verbali ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili del Centro.

Firma tutti gli atti degli Organi nazionali dell'Ente e firma tutti i mandati di pagamento e le riversali di incasso.

Il Personale dell'Ente dipende gerarchicamente dal Segretario Generale.

CAPITOLO VII

Art. 26

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto dal Presidente, da 2 componenti effettivi e da 2 supplenti.

I Componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Collegio è eletto dai membri effettivi nella loro prima riunione.

Il Collegio Revisori dei Conti ha il compito di:

- 1) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi del Centro;
- 2) accertare la regolare tenuta della contabilità del Centro;
- 3) redigere una relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- 4) verificare periodicamente l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta.

Partecipa alle riunioni degli organi deliberanti del Centro; a tal fine è formalmente invitato dal Presidente Nazionale.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti questo viene integrato con un supplente e, così ricostituito, elegge il nuovo Presidente.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente ne svolge le funzioni il componente effettivo più anziano di età.

In caso di vacanze, per qualsiasi motivo, tra i singoli revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti.

In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, qualora le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento dell'organo, si provvederà all'integrazione alla prima Assemblea utile se prevista entro i successivi 120 giorni, altrimenti si provvede alla convocazione di apposita assemblea.

Il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti decadono conformemente a quanto stabilito dal codice civile.

CAPITOLO VIII

Art. 27

ORGANI DI GIUSTIZIA

Sono Organi di Giustizia:

- a) l'Ufficio Nazionale Inquirente;
- b) la Commissione Nazionale Giudicante;
- c) la Commissione Nazionale di Appello.

Il termine massimo per la conclusione delle indagini e dei procedimenti di 1° e 2° grado, da parte degli organi di giustizia è stabilito in 90 giorni.



Art. 28

L'UFFICIO NAZIONALE INQUIRENTE

Le funzioni monocratiche di inquirente e requirente davanti agli Organi di Giustizia dell'Ente sono attribuite all'Ufficio Nazionale Inquirente.

L'Ufficio è composto dal Presidente e da almeno due sostituti.

L'Ufficio svolge le istruttorie relative a fatti configuranti violazioni di norme statutarie e/o regolamentari e, se non ritiene di archiviare gli atti, esercita con provvedimento motivato l'azione disciplinare davanti agli organi giudicanti.

Art. 29

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

La Commissione Nazionale Giudicante è organo di 1° grado ed è composta da:

- a) il Presidente;
- b) 2 membri effettivi, dei quali uno con funzioni di segretario, e 2 supplenti;

La Commissione giudica, in base agli atti trasmessi dall'Ufficio Nazionale Inquirente, ma può svolgere ulteriori indagini o restituire gli atti all'Ufficio Nazionale Inquirente per ulteriori accertamenti.

Avverso le decisioni della Commissione Nazionale Giudicante è consentito il ricorso alla Commissione Nazionale di Appello.

La Commissione Nazionale Giudicante pronuncia le sue decisioni, a maggioranza, con la partecipazione del Presidente e di due componenti

Art. 30

LA COMMISSIONE NAZIONALE DI APPELLO

La Commissione Nazionale di Appello è organo di 2° grado. E' composta dal Presidente, da 2 membri effettivi e da 2 supplenti.

La Commissione Nazionale di Appello decide sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Commissione Nazionale Giudicante.

La Commissione Nazionale d'Appello risolve, in via definitiva, i conflitti di competenza tra organi del Centro e le decisioni di incompatibilità e decadenza secondo quanto previsto dall'art. 48.

Le decisioni della Commissione Nazionale di Appello sono definitive, la stessa giudica, a maggioranza, con la presenza del Presidente e di due componenti

NORME COMUNI

Il Presidente e i componenti degli organi di giustizia sono nominati, su proposta del Presidente del Centro, dal Consiglio Nazionale nella prima seduta e restano in carica 4 anni. In caso di necessità di sostituzione o di integrazione la nomina ha effetto per il periodo residuo.

Con apposito regolamento di Giustizia sono stabilite le procedure davanti agli organi di giustizia nel rispetto del principio del contraddittorio e in modo tale da garantire l'esercizio del diritto di difesa.

Art. 31

Clausola Compromissoria

Le associazioni affiliate, i soci, i tesserati e gli associati in genere sono tenuti ad osservare lo Statuto e i regolamenti del Centro, nonché le delibere di tutti i suoi organi. Entrando a far parte del Centro si impegnano a non promuovere, per qualsiasi motivo, azioni legali o interventi di estranei nei confronti di altri affiliati, associati o del Centro, salva l'autorizzazione preventiva della Giunta Nazionale ed accettano espressamente che tutte le controversie, se connesse all'attività di promozione sportiva svolta dal Centro, siano decise dagli organi di giustizia o, in mancanza, da un collegio arbitrale di amichevoli compositori con le procedure e con gli effetti previsti nel Regolamento di Giustizia. Il Collegio arbitrale sarà composto da due membri scelti da ciascuna delle parti e da un Presidente nominato su indicazione congiunta dei due arbitri o, in caso di disaccordo, dalla Commissione Nazionale di Appello che provvederà alla nomina dell'arbitro quando una delle due parti sia inadempiente in tal senso. Il collegio dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dalla nomina del Presidente.

Su istanza motivata dell'interessato la Giunta Nazionale, per particolari motivi, può autorizzare una deroga ai commi precedenti. L'istanza si intende accolta se trascorsi 60 giorni non è stata respinta con provvedimento motivato.

In ogni caso è ammesso il ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del CONI medesimo.

L'inosservanza delle norme del presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dall'Ente.



CAPITOLO IX

Art. 32

STRUTTURE NAZIONALI : COMMISSIONI E SETTORI

Le modalità di funzionamento delle Commissioni e dei Settori Nazionali sono determinate dal Regolamento organico.

I Responsabili sono nominati dalla Giunta Nazionale.

CAPITOLO X

Art. 33

ORGANI TERRITORIALI

Sono Organi Territoriali del Centro Nazionale Sportivo Libertas:

- a) Il Centro Regionale;
- b) Il Centro Provinciale e Centro Comunale o Delegato di Città con popolazione superiori ai 500.000 abitanti.
- c) I Revisori dei Conti
- d) I Coordinatori della Libertas all'estero

Gli organi territoriali godono di autonomia amministrativa e contabile, ma sono tenuti a rendere conto agli organi nazionali della parte delle quote di affiliazione e tesseramento spettanti a questi ultimi e della utilizzazione dei contributi provenienti dal CONI o a loro versati tramite gli organi nazionali.

I Centri Provinciali e Comunali sono tenuti ad approvare il loro bilancio e trasmetterlo all'organo immediatamente superiore entro il 31 gennaio; i Centri Regionali dovranno approvare e trasmettere i propri bilanci al Centro Nazionale entro il 28 febbraio.

Agli organi territoriali si applicano, se non diversamente previsto, le norme dettate per gli organi nazionali.

CAPITOLO XI

Art. 34

CENTRO REGIONALE

Il Centro Regionale è costituito nelle Regioni dove siano esistenti almeno 10 associazioni, con diritto di voto.

Il Centro Regionale ha sede di norma nella Città capoluogo della Regione. L'Assemblea Regionale può individuare un'altra sede con motivata decisione e a maggioranza qualificata dei due terzi: tale decisione deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale.

Gli Organi del Centro Regionale sono:

- 1) L'Assemblea Regionale;
- 2) Il Consiglio Regionale;
- 3) Il Presidente Regionale;
- 4) La Giunta Regionale;
- 5) Il Revisore dei Conti.

Art. 35

ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti o dai loro delegati delle Associazioni affiliate, aventi diritto di voto, al momento della convocazione, con sede nel territorio della regione.

E' indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

All'Assemblea Regionale partecipano;

con diritto di voto:

- 1) I Presidenti, o loro delegati scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo, delle Associazioni affiliate che svolgono attività sociale statutariamente prevista.

Senza diritto di voto, ma con facoltà di parola:

- 2) I Componenti del Consiglio Nazionale, residenti nella Regione;
- 3) I Componenti del Consiglio Regionale;
- 4) I Presidenti o Vice Presidenti dei Centri Provinciali;
- 5) I responsabili Regionali degli organismi aderenti di cui all'art.1 e 2 del presente Statuto esistenti nella regione;
- 6) Il Revisore dei Conti.

L'Assemblea Regionale – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle Società regolarmente affiliate o loro delegati.

In seconda convocazione con la presenza delle Società che rappresentino almeno 1/3 dei voti della Regione.



L'Assemblea elegge il Presidente, 4 Consiglieri e il Revisore dei Conti. L'Assemblea Regionale, che precede quella elettiva, può stabilire di aumentare il numero dei Consiglieri Regionali nella misura massima di un consigliere per ogni Centro Provinciale o Comunale esistenti nel proprio territorio.

L'Assemblea elegge inoltre, con voto limitato, i delegati all'Assemblea Nazionale tra i candidati che dovranno essere scelti tra i Presidenti o i membri del Consiglio Direttivo delle associazioni esistenti nel proprio territorio. I voti spettanti alle singole associazioni sono determinati in applicazione del precedente art. 10.

In ogni caso non può essere presente in Assemblea chiunque stia scontando sanzioni di inibizione o di squalifica irrogata dagli organi di giustizia sportiva o appartenga ad Associazioni non in regola con il pagamento delle quote o, comunque, debtrici nei confronti del Centro e/o delle sue articolazioni territoriali.

Art. 36

ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA

L'Assemblea Regionale Straordinaria è convocata nei casi e con le modalità previste per l'Assemblea Nazionale Straordinaria, in quanto applicabili ed anche su richiesta della metà più uno degli aventi diritto al voto in Assemblea o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.

Art. 37

CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale:

Attua le linee programmatiche indicate dall'Assemblea Regionale e dal Centro Nazionale;

- 1) Elegge nel suo seno, tra i membri eletti, nella prima adunanza:
 - a) Il Vice Presidente Regionale;
 - b) due componenti la Giunta Regionale.
- 2) Nomina, su proposta del Presidente, il Segretario;
- 3) promuove iniziative, se preventivamente autorizzate dalla Giunta Nazionale, anche a carattere Nazionale e interNazionale in armonia con i programmi approvati dal Centro Nazionale,
- 4) cura lo sviluppo dei rapporti organizzativi con i Centri Provinciali;
- 5) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo; delibera il bilancio consuntivo da approvarsi entro il 28 febbraio, di ogni anno, a cura dell'Assemblea Regionale ordinaria.
- 6) Promuove, coordina e controlla l'attività dei Consigli Provinciali, può sciogliere per accertate gravi carenze di funzionamento, per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sociale o per gravi irregolarità di gestione, i Centri Provinciali e dei Comuni procedendo alla nomina di Commissari Straordinari che dovranno provvedere, entro 60 giorni, alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per la ricostituzione degli Organi decaduti.

Le nomine dei commissari straordinari sono comunicate immediatamente per la ratifica alla Giunta Nazionale.

Ogni Consigliere può esprimere una preferenza per l'elezione della Giunta Regionale.

Art. 38

CONSIGLIO REGIONALE – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Regionale è composto, con diritto di voto da:

- 1) il Presidente;
- 2) il Vice Presidente;
- 3) almeno 4 Consiglieri (il numero viene stabilito dall'Assemblea Regionale).

Il Presidente Regionale e i Consiglieri Regionali sono eletti dall'Assemblea Regionale, con votazioni separate.

Il Consiglio Regionale è convocato, dal Presidente Regionale, 5 giorni prima della data fissata nei modi previsti per il Consiglio Nazionale. Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 39

PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Centro:

- 1) Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Regionale;
- 2) Fa parte della Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali;
- 3) Rappresenta il Centro Regionale nei rapporti pubblici a livello regionale;
- 4) Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale;
- 5) Adotta in via d'urgenza le delibere di competenza del Consiglio Regionale che debbono essere approvate nella prima riunione successiva del Consiglio medesimo;
- 6) Cura l'amministrazione del patrimonio regionale;



7) Propone la nomina del Segretario e del Revisore dei Conti;

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento organico per il Presidente Nazionale.

Art. 40

CONSIGLIO REGIONALE – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Regionale si riunisce almeno 2 volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Regionale ovvero ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti.

Ad esso partecipano senza diritto di voto ma con facoltà di parola, i Consiglieri Nazionali, i Presidenti Provinciali della Regione e il Revisore dei Conti.

Per la decadenza e l'integrazione del Consiglio Regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che vigono per il Consiglio Nazionale.

Art. 41

GIUNTA REGIONALE

La Giunta Regionale è composta da:

Il Presidente, dal Vice Presidente e da due Consiglieri Regionali. E' l'organo esecutivo. Svolge a livello Regionale le stesse funzioni della Giunta Nazionale.

CAPITOLO XII

CENTRI PROVINCIALI, CENTRI COMUNALI DI CITTA' CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 500.000 ABITANTI,
COORDINATORI DELLA LIBERTAS ALL'ESTERO

Art. 42

CENTRI PROVINCIALI

I Centri Provinciali sono costituiti dove siano presenti almeno tre Associazioni aventi diritto al voto.

Il Centro Provinciale ha sede di norma nella Città capoluogo della Provincia e/o nel Comune metropolitano.

L'Assemblea Provinciale può individuare un'altra sede con motivata decisione e a maggioranza qualificata dei due terzi, decisione che deve essere ratificata dal Centro Regionale.

Sono Organi del Centro Provinciale:

- 1) L'Assemblea Provinciale;
- 2) Il Consiglio Provinciale;
- 3) Il Presidente;
- 4) La Giunta Provinciale.

Agli organi Provinciali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i Centri Regionali e le disposizioni del Regolamento organico.

Art. 43

CENTRI COMUNALI

Il Centro Comunale può essere costituito nei Comuni con oltre 500.000 abitanti, su iniziativa del Consiglio Provinciale, dove siano esistenti ed operanti almeno 3 Organismi di base regolarmente affiliati in quel territorio aventi diritto al voto.

In apposita Assemblea delle Associazioni aventi sede nel territorio del Comune, convocata dal Presidente Provinciale vengono eletti, il Presidente del Centro Comunale e due Consiglieri o un Delegato.

Il Centro Comunale ha nell'ambito del territorio del Comune il compito di coordinare l'attività degli Organismi di base facenti parte del Centro Nazionale Sportivo Libertas, secondo le direttive del Centro Provinciale.

Art. 44

COORDINATORI DELLA LIBERTAS ALL'ESTERO

I Coordinatori della Libertas all'estero sono nominati dalla Giunta Nazionale.

Hanno il compito di promuovere e coordinare la formazione di associazioni e l'attività della Libertas nello stato che rappresentano.

Partecipano alle Assemblee Nazionali.



TITOLO III
COMMISSARI STRAORDINARI – INCOMPATIBILITA' – PATRIMONIO
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

CAPITOLO I

Art. 45
COMMISSARI STRAORDINARI

I Commissari straordinari sono nominati:

- 1) Quando siano accertate irregolarità amministrative e contabili;
- 2) Quando siano accertate, attraverso decisioni definitive degli Organi di Giustizia, gravi inosservanze delle norme statutarie e regolamentari;
- 3) Quando l'attività svolta è in contrasto con le direttive generali dell'Ente;
- 4) Per accertata inattività.

Art. 46
COMMISSARI STRAORDINARI – NOMINA

La nomina dei Commissari Straordinari, con provvedimento motivato, è di competenza del:

- 1) Consiglio Nazionale per i Centri Regionali;
 - 2) Consiglio Regionale per i Centri Provinciali e Comunali con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
- I provvedimenti del Consiglio Regionale devono essere comunicati immediatamente e, in ogni caso, entro 15 giorni, alla Giunta Nazionale. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione il provvedimento si intende ratificato. Il Commissario Straordinario resta in carica per tre mesi, salvo proroga di altri 3 mesi, in via eccezionale, dall'Organo che lo ha nominato.

CAPITOLO II

Art. 47
ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) Essere cittadini italiani o di un Paese facente parte dell'unione europea;
- 2) Non avere riportato, nell'ultimo decennio, condanne, anche a seguito di patteggiamento, per delitti dolosi, a pene detentive superiori a un anno o che comunque comportino l'interdizione dei pubblici uffici per un periodo superiore a un anno, salva riabilitazione. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. È concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta.
- 3) Non essere stato assoggettato a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte degli Organi della Libertas, del CONI e di una Federazione Sportiva Nazionale o di una Disciplina associata e, in ogni caso, non essere stato condannato per violazione delle norme che vietano l'uso di sostanze e metodi dopanti secondo le disposizioni in materia del CONI;
- 4) Essere tesserati al Centro Nazionale Sportivo Libertas.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 48
INCOMPATIBILITA'

Le cariche di:

- 1) Presidente Nazionale;
- 2) Membro del Consiglio Nazionale;
- 3) Componente Collegio Revisori dei Conti;
- 4) Componente Organi di Giustizia;
- 5) Segretario Generale.

Sono incompatibili con le cariche di Presidente o componente il Consiglio Regionale, Provinciale, dei Centri Comunali con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, degli organismi affiliati nonché delle cariche nazionali delle strutture aderenti di cui all'art. 1 e 2 e di qualsiasi altra carica elettiva prevista dal presente statuto.

La carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale e Presidente dei Centri comunali.

La qualifica di arbitro è incompatibile con le cariche sociali e con la qualifica di insegnante tecnico



Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni d'incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta per seconda.

I componenti eletti a far parte degli organi collegiali assenti a due riunioni consecutive, o a quattro riunioni complessive nell'anno senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui fa parte che deve informare dell'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno e sentirlo preventivamente se ne fa richiesta.

Le decisioni di incompatibilità e decadenza sono ricorribili, in unico grado, davanti la Commissione Nazionale d'Appello.

L'elezione ad una stessa carica è possibile senza interruzione per non più di due quadrienni consecutivi.

CAPITOLO III PATRIMONIO, DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 49 PATRIMONIO

Il patrimonio del Centro Nazionale è costituito dai beni mobili ed immobili dell'Ente;

Le risorse dell'Ente provengono dai contributi dei Soci, eventuali contributi del CONI, di Enti pubblici e privati.

Il Consiglio Nazionale può accettare donazioni e lasciti da persone, Enti pubblici e privati, Società.

Il Presidente è Amministratore del patrimonio del Centro, secondo norma statutaria.

È fatto divieto di distribuire, fra gli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 50 OBBLIGAZIONI

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas e gli Organi Territoriali rispondono con i rispettivi patrimoni per le obbligazioni da ciascuno autonomamente assunte.

Per le obbligazioni eccedenti i patrimoni, rispettivamente del Centro Nazionale, dei Centri Regionali e dei Centri Provinciali o Comunali, rispondono esclusivamente i soggetti che hanno impegnato l'Ente.

Art. 51 REGOLAMENTO ORGANICO

Il Regolamento organico stabilisce le modalità di presentazione delle candidature, di elezione e di votazione per le cariche elettive garantendo e tutelando il rispetto delle minoranze e giuste le norme del presente Statuto.

Art. 52

Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, le medesime sono equiparate alle Regioni.

Art. 53

Il presente statuto sarà trasmesso al CONI per essere sottoposto all'esame di conformità da parte della Giunta Nazionale.

Art. 54

Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento Organico e nel Regolamento di giustizia.

Art. 55

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme stabilite dal codice Civile e dalle leggi vigenti.

Approvato dalla:

- XXXVI ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA tenutasi a Roma in data 8 febbraio 2003;
- modificato con delibera del Presidente n. 17 in data 6 marzo 2003;
- approvato dal C.O.N.I. con delibera n. 89 in data 11 marzo 2003.